

Polizza D&O - RC Amministratori

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa proposta dal Consorzio CAES a tutela della responsabilità civile per amministratori, sindaci e personale direttivo

www.consorziocaes.org

IL PRODOTTO ASSICURA:

- 1) Tutti i componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato Esecutivo, Consiglio di Gestione, di Sorveglianza, ecc.)**
- 2) I soggetti che ricoprono cariche** (Direttore Generale, Amministratore Delegato, ecc.) **ed il personale dipendente** munito di apposita delega che ricoprono ruoli quali Responsabile della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., Responsabile della Privacy ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), Risk Manager e Revisore contabile interno
- 3) I loro coniugi ed eredi**
- 4) L'Ente contraente**
- 5) Le eventuali società controllate o collegate**

L'assicurazione protegge il patrimonio personale dei soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) dalle pretese di risarcimento avanzate nei loro confronti da un soggetto (persona fisica o giuridica) a seguito di:

- Violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e di Comitato Esecutivo
- Non diligente adempimento del mandato di carica e/o della funzione ricoperta

PRINCIPALI ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i sinistri (richieste di risarcimento):

- conseguenti ad atti dolosi, fraudolenti o commessi violando intenzionalmente gli obblighi derivanti dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalle delibere (assembleari, consiliari o di comitato)
- derivanti o attribuibili all'effettivo ottenimento da parte degli Assicurati di qualsiasi vantaggio o profitto personale o compenso di cui non avevano legalmente diritto
- derivanti o attribuibili al trasferimento di denaro, beni o altro allo scopo di far ottenere al Contraente e agli Assicurati indebiti profitti o vantaggi
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale
- conseguenti a multe, sanzioni, ammende, danni a carattere punitivo e penalità in genere inflitte a qualunque titolo al Contraente e agli Assicurati
- conseguenti al mancato, ritardato o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità di qualsiasi genere (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 18 – Sanzioni inflitte al Contraente)

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati (persone fisiche) e l'Ente Contraente, con rimborso delle somme, nel caso e fino alla misura dell'indennizzo che la stessa abbia legalmente corrisposto o sia tenuta a corrispondere agli Assicurati

Nota Bene: I danni coperti sono quelli commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti ai quali siano conferiti poteri delegati e nell'ambito quindi di loro attività dipendenti da questo potere conferito ma non nello svolgimento della loro attività operativa

PERIODO ASSICURATIVO E PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati **nel periodo di 5 anni antecedente** alla data di effetto dell'assicurazione a condizione che le richieste di risarcimento:

- a) siano pervenute e/o denunciate agli Assicurati durante il periodo assicurativo;
- b) non siano garantite da altre polizze assicurative stipulate prima della data di effetto del presente contratto, inclusi eventuali periodi di osservazione;
- c) siano conseguenti ad atti illeciti commessi successivamente alla data del conferimento della carica ricoperta da parte del Contraente;
- d) non conseguano ad atti, fatti, situazioni o circostanze che alla data di effetto della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati o che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti.

È inoltre operante il periodo di osservazione per cessazione del contratto.

L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) originati da atti illeciti posti in essere durante il periodo assicurativo e pervenuti/denunciati per la prima volta agli Assicurati - inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo - **entro il periodo di 12 mesi successivo alla data di cessazione del contratto**. La garanzia è valida a condizione che tali sinistri (richieste di risarcimento) non siano garantiti da contratti assicurativi a copertura del medesimo rischio stipulati successivamente a tale data, o da contratti assicurativi che, anche se privi di effetto, abbiano attivato un periodo di osservazione.

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Sono inoltre previste le estensioni:

- **alle società controllate/collegate/partecipate**
- **a favore degli assicurati cessati** durante il periodo assicurativo per dimissioni, fine mandato, pensionamento e morte o sopravvenuta invalidità permanente. L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei 6 anni successivi alla data di cessazione
- **in materia di lavoro**, ossia relativamente a richieste di risarcimento inerenti rapporti di lavoro con il Contraente. Sono considerati Assicurati, per questa garanzia, tutti i dipendenti del Contraente. La garanzia è prestata nel massimale previsto dal contratto con il limite di € 250.000,00 per uno o più sinistri presentati nello stesso periodo assicurativo annuo o di efficacia del contratto
- **alle spese per indagini ed esami**, in aggiunta al massimale previsto dal contratto e con il limite di € 100.000,00 per una o più indagini ed esami intentati nello stesso periodo assicurativo annuo
- **alle spese legali da inquinamento**, comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo
- **alle spese di pubblicità**, comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo

L'assicurazione garantisce il risarcimento dei danni:

- fino all'importo del massimale stabilito al momento della stipulazione dell'assicurazione, valido per uno o più risarcimenti avanzati contro gli Assicurati e sindaci nello stesso periodo assicurativo annuo;
- fino al 25% del massimale - in aggiunta ad esso - a copertura dei costi di difesa (per la gestione delle vertenze e la comparsa in giudizio se la procedura lo richiede).

Il massimale corrisponde alla somma assicurata prescelta

Non ci sono limiti di risarcimento se non quelli indicati per le singole estensioni

Nota Bene: in caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ESTENSIONI DI GARANZIA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Responsabilità del Contraente**, per aver tratto vantaggio o interesse da un reato commesso da parte di un soggetto appartenente alla stessa organizzazione (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori), secondo il D.Lgs. 231/2001. L'estensione è prestata nel massimale previsto dal contratto con il limite del 30% del massimale stesso
- **Retroattività di 5 anni in aggiunta**
- **Periodo di osservazione in aggiunta**
Se la polizza non viene rinnovata alla scadenza, il Contraente può richiedere l'attivazione di un ulteriore periodo di osservazione, alle stesse condizioni, secondo le seguenti modalità:

- 12 mesi pagando il 50% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 24 mesi)
 - 24 mesi pagando il 100% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 36 mesi)
 - 48 mesi pagando il 125% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 60 mesi)
 - 60 mesi pagando il 150% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 72 mesi)
- **Sanzioni inflitte all'Ente Contraente**, a condizione che il Contraente non abbia esperito azione sociale di responsabilità nei confronti degli Assicurati. Sono comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. È inoltre previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00
 - **Indennità per udienza**, riconosciute agli Assicurati ed ai coniugi legittimi/figli per ciascun giorno in cui è necessaria la loro presenza in udienza per ogni richiesta di risarcimento in garanzia. Sono comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo
 - **Garanzia aggiuntiva di Tutela legale** con inclusione dei seguenti servizi:
 - Network di avvocati esperti, in Italia ed in Europa
 - Periti, investigatori e consulenti tecnici specializzati
 - Copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali
 - Consulenza legale telefonica

FATTISPECIE DI SINISTRI

Le responsabilità per errori e/o omissioni si possono tradurre nei seguenti esempi di potenziali sinistri:

- gli azionisti di una società controllata (A) hanno avviato un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società contraente (B) perché il loro operato aveva portato la società (B) al dissesto finanziario e al fallimento.
- uno degli amministratori, prima di una delibera dell'assemblea, non aveva informato il Consiglio di Amministrazione di un suo personale conflitto di interessi in merito ad un operazione societaria oggetto di delibera. A causa di ciò, tale operazione societaria è stata denunciata all'autorità giudiziaria.
- uno degli amministratori, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, aveva investito denaro della società su titoli ad alto rischio di insolvenza. Tale operazione è stata denunciata all'autorità giudiziaria.
- a seguito di un atto illecito commesso da un amministratore che aveva cagionato un danno economico alla società, l'intero Consiglio di Amministrazione è stato denunciato all'autorità giudiziaria per negligenza, non avendo vigilato attentamente sulle attività della società ed in particolare sull'amministratore colpevole dell'atto illecito. A causa della responsabilità in solido degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione è stato chiamato in causa per il venir meno dell'obbligo di sorveglianza allo stesso attribuito dalla legge.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo disponibile su www.consorziocaes.org nella pagina del prodotto "RC Amministratori - D&O"